

COMUNE DI MEANA DI SUSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 3 del 27.04.2021

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di aprile alle ore 20.45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta telematica e in presenza di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRES\ASS
1	COTTERCHIO Adele	SINDACO	P
2	CARTA Mirko	CONSIGLIERE	A
3	ALLEMANO Fulvia	CONSIGLIERE	P
4	COTTERCHIO Ivo	CONSIGLIERE	A
5	GERARDI Laura Maria	CONSIGLIERE	P
6	BORETTI Claudia	CONSIGLIERE	P
7	LUCIANO Pasquale	CONSIGLIERE	P
8	TOTINO Roberto	CONSIGLIERE	P
9	USSEGLIO Enzo	CONSIGLIERE	P
10	DE FAVERI Michele	CONSIGLIERE	P
11	CIANCETTA Margot Annaluna	CONSIGLIERE	A

Dei suddetti consiglieri sono assenti: CARTA Mirko-COTTERCHIO Ivo-CIANCETTA Margot Annaluna- - - - - .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Alessandro BORODAKO in videoconferenza il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il geom. Geom. COTTERCHIO Adele nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C n. 3 del 27.04.2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.

Illustra il Sindaco;

Terminata l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1, c. 738 della legge n. 160/19 (Legge di Bilancio 2020) che ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, c. 639 della L. 147/2013) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata ora dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 L. 160/19;

VISTO il Decreto Fiscale D.L. n. 124/2019, conv. in L. n. 157/2019 e la Legge di Bilancio n. 160/2019 che hanno introdotto novità in materia di bilanci degli enti;

RICHIAMATI:

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 3-bis dell'art.106 ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto Sostegni" con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato rinviato al 30 aprile 2021;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTA la delibera consiliare n. 17 del 07.10.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU)

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 1:

- c. 756 – *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”.*

c. 757 – *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;*

TENUTO CONTO che la Risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020, emessa dal Ministero delle Finanze, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 757 si applicano a decorrere dal 2021 come indicato dal comma 756 e che alla luce degli stessi, *“un'interpretazione sistematica conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, c. 15, del DL n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011;*

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.06.2020 con la quale l'Ente ha provveduto fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni IMU;

TENUTO CONTO che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria nonché per specifiche necessità del bilancio di previsione 2021/2023, per effetto delle quali, appare opportuno **confermare le aliquote dell'imposta municipale propria “IMU” già in vigore nell'anno 2020 come di seguito riportate:**

- | | |
|---|-----------------------|
| - <u>ALIQUOTA BASE</u> | 1,06 per cento |
| altri fabbricati compresi gli immobili della cat. D e le aree fabbricabili | |
| - <u>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</u> | 0,5 per cento |
| esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo – detrazione € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale | |
| - <u>ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</u> | 0,00 per cento |
| Comune in zona montana Istat | |
| - <u>ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI</u> | esente |
| Comune in zona montana Istat | |
| - <u>ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> | 0,00 per cento |

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1, c. 767 della L. n. 160/19: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale*

del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 07.10.2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area Finanziaria/Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

ATTESO che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Non risultano interventi da parte dei consiglieri presenti;

Sentita la dichiarazione di astensione dal voto espressa dal Consigliere Sig. Usseglio a nome del gruppo consiliare di appartenenza;

Tutto ciò premesso;

Con votazione palese, resa per appello nominale, che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 8
- Votanti n. 6
- Astenuti n. 2 (Usseglio – De Faveri)
- Voti favorevoli n. 6
- Voti contrari n. 0

DELIBERA

1) **di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **di approvare** per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- | | |
|---|-----------------------|
| - <u>ALIQUOTA BASE</u>
altri fabbricati compresi gli immobili della cat. D e le aree fabbricabili | 1,06 per cento |
| - <u>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</u>
esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo – detrazione € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale | 0,5 per cento |
| - <u>ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</u>
Comune in zona montana Istat | 0,00 per cento |
| - <u>ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI</u>
Comune in zona montana Istat | esente |
| - <u>ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> | 0,00 per cento |

3) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa di cui all'art. 1, c. da 738 a 783 della L. n. 160/19 (Legge di Bilancio 2020).

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, c. 767 della L. n. 160/19: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

5) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione ai fini della trasparenza.

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000, con una seconda e distinta votazione resa in forma palese – per appello nominale - che dà il seguente esito:

- | | | | | |
|---|----------------------|----|---|------------------------|
| • | Consiglieri presenti | n. | 8 | |
| • | Votanti | n. | 6 | |
| • | Astenuti | n. | 2 | (Usseglio – De Faveri) |
| • | Voti favorevoli | n. | 6 | |
| • | Voti contrari | n. | 0 | |

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Geom. COTTERCHIO Adele

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alessandro BORODAKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

Meana di Susa, li 07.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, salvo ricorsi (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 07.05.2021 al 22.05.2021 n. _____ del Registro Pubblicazioni.

Meana di Susa, li 07.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE